



D.R. n. 2 del 16/05/2025

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari

IL RETTORE

VISTO l'articolo 33 della Costituzione;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6, comma 9 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 11 con cui viene disciplinata l'autonomia didattica;

VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, ed in particolare l'art. 6;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;

VISTE le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;

VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *"Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240"*

VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia,



	nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RICHIAMATO	lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari emanato con D.R. 18 luglio 2024, n. 2 e successivamente modificato con D.R. 8 gennaio 2025, n. 1;
RICHIAMATA	la delibera del 26 marzo 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato la necessità di apportare al Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari le opportune modifiche in modo da tener conto: ✓ della riorganizzazione strutturale dell'Ateneo con cui si è provveduto allo scioglimento delle Facoltà e all'istituzione di tre Dipartimenti quali strutture didattiche e di ricerca; ✓ delle novità introdotte dal D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835, in tema di quantificazione di aule virtuali da svolgere necessariamente in forma sincrona;
RICHIAMATA	conferendo mandato al Direttore Generale Vicario di procedere in tal senso;
RICHIAMATA	la delibera del 29 aprile 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere consultivo favorevole alle proposte di modifica presentate;
RICHIAMATA	la delibera del 7 maggio 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha definitivamente approvato le modifiche proposte conferendo mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione del novellato Regolamento;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

I seguenti articoli del Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari, di cui al D.R. 8 gennaio 2025, n. 1, vengono modificati come di seguito specificato:

Articolo 4

Assegnazione dei compiti didattici

1. *In conformità all'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prevista la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.*
2. *Le strutture dipartimentali competenti sono incaricate di attuare tale differenziazione. Esse devono assegnare i compiti didattici tenendo conto delle specificità dei casi concreti, delle esigenze delle diverse aree disciplinari e delle necessità organizzative dell'Ateneo.*
3. *La suddivisione dei compiti didattici deve garantire una distribuzione equa e funzionale, rispettando sia le competenze dei Docenti sia le necessità didattiche e gestionali dell'Istituzione.*
4. *Ogni anno, con la tempistica indicata dall'Ateneo e seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento, le strutture dipartimentali competenti attribuiscono ai Docenti i compiti didattici relativi ai Corsi di Studio a essa afferenti, distinguendo fra compiti didattici istituzionali e affidamenti didattici aggiuntivi, tenendo presente la coerenza fra i contenuti degli insegnamenti e le competenze scientifiche dei docenti, come pure il numero presunto di iscritti ai vari insegnamenti. I compiti didattici istituzionali affidati in questa fase sono obblighi istituzionali dei Docenti.*



5. *Le strutture dipartimentali competenti, attraverso il proprio Direttore, verificano lo svolgimento degli obblighi istituzionali da parte dei Docenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.*

Articolo 6

Doveri didattici dei Docenti

1. *In conformità all'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun Anno Accademico, i Professori sono tenuti a prestare attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, compresi l'orientamento e il Tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e per non meno di 250 ore in regime di tempo definito.*
2. *In conformità all'art. 6, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i Ricercatori di ruolo, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il Tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito.*
3. *In conformità all'art. 24, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i Ricercatori a tempo determinato devono dedicare un impegno annuo complessivo alle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.*
4. *È parte integrante e non eludibile dell'impegno dei Professori e dei Ricercatori dell'Università l'espletamento di attività organizzativo-gestionali inerenti alla didattica, le quali devono dunque considerarsi a tutti gli effetti alla pari degli altri impegni didattici e per la definizione delle quali si rinvia all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.*
5. *I compiti didattici istituzionali, non contando eventuali mutuaioni o condivisioni di insegnamenti fra diversi Corsi di Studio, comprendono:*
 - a) *per i Professori e i Ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno: affidamento, come titolare, di 3 insegnamenti;*
 - b) *per i Docenti a tempo definito, con l'esclusione dei Ricercatori di ruolo: affidamento, come titolare, di 2 insegnamenti;*
 - c) *per i Ricercatori di ruolo: affidamento, come titolare, di 1 insegnamento.*
6. *L'affidamento di un insegnamento include obbligatoriamente lo svolgimento delle seguenti attività:*
 - a) *la gestione degli esami di profitto in accordo con quanto previsto in materia dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli Studenti e secondo le indicazioni operative comunicate dall'Ateneo;*
 - b) *l'organizzazione di un numero di aule virtuali per Anno Accademico almeno pari al numero di CFU dell'insegnamento garantendo, in ogni caso, lo svolgimento, in forma sincrona di una quota non inferiore al 20% del monte ore complessivo di didattica frontale, salvo il caso di mancati iscritti all'insegnamento;*
 - c) *una volta verificata l'esistenza di studenti iscritti all'insegnamento, l'organizzazione di un numero di incontri di coordinamento con il Tutor didattico dell'insegnamento almeno pari al numero di appelli di esame previsti nell'Anno Accademico, salvo il caso di mancati iscritti all'insegnamento;*
 - d) *il ricevimento studenti, di concerto con il Tutor didattico dell'insegnamento;*
 - e) *la compilazione, secondo le tempistiche indicate dall'Ateneo, della scheda dell'insegnamento, in italiano e in inglese;*
 - f) *il garantire la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e del materiale didattico integrativo, secondo le esigenze, le indicazioni e gli standard qualitativi previsti dall'Ateneo.*
7. *Rientra fra i compiti didattici istituzionali dei Docenti anche l'assistenza, come relatore, alla stesura degli elaborati finali di laurea e delle tesi di laurea magistrale, nonché la partecipazione in presenza alle sedute di laurea. Tali incarichi sono attribuiti dall'Ateneo seguendo criteri di competenza disciplinare e di equa distribuzione dei carichi didattici fra i Docenti.*
8. *Per i Docenti in regime di impegno a tempo pieno, rientrano fra i compiti didattici istituzionali anche le attività di servizio agli studenti non riferite a specifici insegnamenti elencate nell'art. 3, comma 1, lettera b), come pure eventuali attività didattiche in corsi di master e in corsi post-lauream, inclusi i percorsi formativi inerenti alla formazione iniziale degli insegnanti. Questi compiti didattici istituzionali sono attribuiti dalle strutture didattiche competenti o, se pertinente, direttamente dall'Ateneo, seguendo criteri di coerenza*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

disciplinare e di equa distribuzione dei carichi e tenendo presente gli impegni orari esplicitati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Ciascun Docente è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici assegnatigli, esercitando la propria attività presso le strutture dell'Ateneo durante l'intero Anno Accademico. In particolare, fermo restando la partecipazione di tutti i Docenti alle attività organizzativo-gestionali dell'Ateneo, **i Docenti a tempo pieno devono garantire la partecipazione in presenza alle seguenti attività:**
 - a) riunioni degli Organi Collegiali di cui sono membri. Sono permesse fino ad un massimo di 2 partecipazioni a distanza motivate o 1 assenza ingiustificata per Organo, per anno;
 - b) per ciascun corso di studio in cui erogano attività didattica, riunioni di coordinamento con Docenti e Tutor, da tenersi con cadenza almeno annuale, per l'armonizzazione delle attività formative erogate;
 - c) attività di assicurazione interna della qualità secondo il modello AVA3 e le indicazioni date dal Presidio di Qualità;
 - d) attività organizzativo-gestionali relative a corsi di master, corsi post-lauream e attività di formazione insegnanti secondo le indicazioni date dall'Ateneo.
10. I Docenti ai quali competono rilevanti responsabilità gestionali (Pro-Rettori, delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento), hanno diritto ad una riduzione del proprio impegno didattico, previa rinuncia allo svolgimento di incarichi didattici presso Atenei/Enti esterni.
11. Ciascun Docente è tenuto a garantire la propria reperibilità tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 7

Verifica dello svolgimento degli obblighi istituzionali

1. Il Direttore della struttura dipartimentale di afferenza procede annualmente alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e Ricercatori, ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di una relazione a consuntivo delle attività svolte nell'Anno Accademico presentata dai Docenti. Tale verifica non sostituisce quella prevista dal Regolamento per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui al superiore comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Resta comunque in capo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il potere di verifica a campione dell'effettivo svolgimento degli obblighi istituzionali al fine di assicurare il rispetto della corretta gestione delle risorse di personale in funzione degli obiettivi strategici di Ateneo così come previsto dal vigente modello AVA.

Art. 2

Il nuovo testo del Regolamento per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e dei Ricercatori Universitari, allegato al presente Decreto, entra in vigore contestualmente alla data di emanazione di quest'ultimo.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 16 MAGGIO 2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti
Roma, 16.05.2025

Firmato digitalmente
da: Marco Abate
Data: 16/05/2025
14:14:19



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI DIDATTICI
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

ALLEGATO AL D.R. 16 MAGGIO 2025, N. 2

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in coerenza con lo Statuto e le fonti regolamentari dell'Ateneo:
 - a) i compiti istituzionali e le modalità di assolvimento dei doveri accademici dei Professori e dei Ricercatori, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul loro stato giuridico;
 - b) le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento degli impegni didattici dei Professori e Ricercatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. I Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" sono tenuti a svolgere attività di ricerca, studio, aggiornamento scientifico e attività didattica, comprensive dei relativi compiti preparatori, di verifica, organizzativi e di servizio agli studenti. Essi devono garantire il pieno impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle disposizioni emanate dagli Organi competenti dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di imparzialità, buona amministrazione e sussidiarietà e tiene adeguatamente conto della diversa condizione dei Docenti a tempo pieno e a tempo definito, oltre che delle finalità statutarie e degli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono i seguenti termini:
 - a) **Attività didattica**: si intendono tutte le attività necessarie per l'erogazione delle attività formative previste dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio (lauree, lauree magistrali, dottorato e scuole di specializzazione), dai master e dai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (in breve, corsi *post-lauream*) dell'Ateneo, inclusi i percorsi formativi inerenti alla formazione degli insegnanti.
 - b) **Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti**: comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - svolgimento degli esami di profitto secondo le indicazioni operative comunicate dall'Ateneo inclusa la partecipazione alle commissioni di sorveglianza previste in presenza presso le sedi d'esame e opportunamente distribuite a livello territoriale;
 - assistenza nella stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale, delle tesi di specializzazione e di dottorato;
 - ricevimento e assistenza fornita agli studenti, in particolare tramite il ricevimento studenti e lo svolgimento di un congruo numero di aule virtuali;
 - predisposizione e continuo aggiornamento dei materiali didattici relativi all'insegnamento affidato;
 - orientamento in tutte le sue forme (in ingresso, in itinere, in uscita);
 - Tutorato durante tutto il percorso di studi;
 - progetti di recupero, sia di gruppo sia individuali;
 - attività di Tutorato nei programmi di mobilità studentesca.



- c) **Attività organizzativo-gestionali inerenti alla didattica:** comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- coordinamento con altri Docenti e Tutor per l'armonizzazione delle attività formative erogate;
 - attività di programmazione, gestione, organizzazione e internazionalizzazione dell'offerta formativa secondo le disposizioni previste dal corrente modello AVA elaborato dall'ANVUR;
 - direzione e coordinamento di Organi e/o Organismi accademici;
 - elaborazione di osservazioni e proposte di miglioramento;
 - attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - partecipazione alle sedute degli Organi collegiali di appartenenza.
- d) **Competenti strutture didattiche:** sono gli organismi che, ai sensi dello Statuto, hanno il compito di effettuare le azioni necessarie per la definizione della programmazione didattica annuale (per esempio, Facoltà e/o Dipartimenti e/o strutture di raccordo).
- e) **Compiti didattici istituzionali:** sono i compiti didattici obbligatori, definiti ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, affidati ai Docenti dalle competenti strutture didattiche o dall'Ateneo.
- f) **Affidamenti didattici aggiuntivi:** sono ulteriori compiti didattici affidati ai docenti, con il loro consenso, dalle competenti strutture didattiche o dall'Ateneo.
2. Per le seguenti categorie si intende:
- a) **Professori:** ove non meglio specificato, si intendono i Professori di ruolo di I e II fascia dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".
 - b) **Ricercatori di ruolo:** si intendono i ricercatori a tempo indeterminato.
 - c) **Ricercatori a tempo determinato:** si intendono i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) e di tipo B (RTDB) e i Ricercatori in tenure track (RTT) dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".
 - d) **Docenti:** comprende sia i Professori di cui alla lett. a) sia i Ricercatori di cui alle lett. b) e c).
 - e) **Ricercatori:** comprende sia i Ricercatori di cui alla lett. b) sia i Ricercatori di cui alla lett. c).

Articolo 4

Assegnazione dei compiti didattici

1. In conformità all'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prevista la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.
2. Le strutture dipartimentali competenti sono incaricate di attuare tale differenziazione. Esse devono assegnare i compiti didattici tenendo conto delle specificità dei casi concreti, delle esigenze delle diverse aree disciplinari e delle necessità organizzative dell'Ateneo.
3. La suddivisione dei compiti didattici deve garantire una distribuzione equa e funzionale, rispettando sia le competenze dei Docenti sia le necessità didattiche e gestionali dell'Istituzione.
4. Ogni anno, con la tempistica indicata dall'Ateneo e seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento, le strutture dipartimentali competenti attribuiscono ai Docenti i compiti didattici relativi ai Corsi di Studio a essa afferenti, distinguendo fra compiti didattici istituzionali e affidamenti didattici aggiuntivi, tenendo presente la coerenza fra i contenuti degli insegnamenti e le competenze scientifiche dei docenti, come pure il numero presunto di iscritti ai vari



insegnamenti. I compiti didattici istituzionali affidati in questa fase sono obblighi istituzionali dei Docenti.

5. Le strutture dipartimentali competenti, attraverso il proprio Direttore, verificano lo svolgimento degli obblighi istituzionali da parte dei Docenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Articolo 5 **Regime di impegno**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regime di impegno dei Professori e dei Ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. Il regime di impegno dei Ricercatori a tempo determinato è indicato nel relativo contratto.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'opzione per il regime di impegno da parte dei Professori e dei Ricercatori di ruolo è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'Anno Accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un Anno Accademico.

Articolo 6 **Doveri didattici dei Docenti**

1. In conformità all'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun Anno Accademico, i Professori sono tenuti a prestare attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, compresi l'orientamento e il Tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e per non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
2. In conformità all'art. 6, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i Ricercatori di ruolo, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il Tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito.
3. In conformità all'art. 24, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i Ricercatori a tempo determinato devono dedicare un impegno annuo complessivo alle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
4. È parte integrante e non eludibile dell'impegno dei Professori e dei Ricercatori dell'Università l'espletamento di attività organizzativo-gestionali inerenti alla didattica, le quali devono dunque considerarsi a tutti gli effetti alla pari degli altri impegni didattici e per la definizione delle quali si rinvia all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.
5. I compiti didattici istituzionali, non contando eventuali mutazioni o condivisioni di insegnamenti fra diversi Corsi di Studio, comprendono:
 - a) per i Professori e i Ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno: affidamento, come titolare, di 3 insegnamenti;
 - b) per i Docenti a tempo definito, con l'esclusione dei Ricercatori di ruolo: affidamento, come titolare, di 2 insegnamenti;
 - c) per i Ricercatori di ruolo: affidamento, come titolare, di 1 insegnamento.
6. L'affidamento di un insegnamento include obbligatoriamente lo svolgimento delle seguenti attività:



- a) la gestione degli esami di profitto in accordo con quanto previsto in materia dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli Studenti e secondo le indicazioni operative comunicate dall'Ateneo;
 - b) l'organizzazione di un numero di aule virtuali per Anno Accademico almeno pari al numero di CFU dell'insegnamento garantendo, in ogni caso, lo svolgimento, in forma sincrona di una quota non inferiore al 20% del monte ore complessivo di didattica frontale, salvo il caso di mancati iscritti all'insegnamento;
 - c) l'organizzazione di un numero di incontri di coordinamento con il Tutor didattico dell'insegnamento almeno pari al numero di appelli di esame previsti nell'Anno Accademico, salvo il caso di mancati iscritti all'insegnamento;
 - d) il ricevimento studenti, di concerto con il Tutor didattico dell'insegnamento;
 - e) la compilazione, secondo le tempistiche indicate dall'Ateneo, della scheda dell'insegnamento, in italiano e in inglese;
 - f) il garantire la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e del materiale didattico integrativo, secondo le esigenze, le indicazioni e gli standard qualitativi previsti dall'Ateneo.
7. Rientra fra i compiti didattici istituzionali dei Docenti anche l'assistenza, come relatore, alla stesura degli elaborati finali di laurea e delle tesi di laurea magistrale, nonché la partecipazione in presenza alle sedute di laurea. Tali incarichi sono attribuiti dall'Ateneo seguendo criteri di competenza disciplinare e di equa distribuzione dei carichi didattici fra i Docenti.
8. Per i Docenti in regime di impegno a tempo pieno, rientrano fra i compiti didattici istituzionali anche le attività di servizio agli studenti non riferite a specifici insegnamenti elencate nell'art. 3, comma 1, lettera b), come pure eventuali attività didattiche in corsi di master e in corsi *post-lauream*, inclusi i percorsi formativi inerenti alla formazione iniziale degli insegnanti. Questi compiti didattici istituzionali sono attribuiti dalle strutture didattiche competenti o, se pertinente, direttamente dall'Ateneo, seguendo criteri di coerenza disciplinare e di equa distribuzione dei carichi e tenendo presente gli impegni orari esplicitati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
9. Ciascun Docente è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici assegnatigli, esercitando la propria attività presso le strutture dell'Ateneo durante l'intero Anno Accademico. In particolare, fermo restando la partecipazione di tutti i Docenti alle attività organizzativo-gestionali dell'Ateneo, **i Docenti a tempo pieno devono garantire la partecipazione in presenza alle seguenti attività:**
- a) riunioni degli Organi Collegiali di cui sono membri. Sono permesse fino ad un massimo di 2 partecipazioni a distanza motivate o 1 assenza ingiustificata per Organo, per anno;
 - b) per ciascun corso di studio in cui erogano attività didattica, riunioni di coordinamento con Docenti e Tutor, da tenersi con cadenza almeno annuale, per l'armonizzazione delle attività formative erogate;
 - c) attività di assicurazione interna della qualità secondo il modello AVA3 e le indicazioni date dal Presidio di Qualità;
 - d) attività organizzativo-gestionali relative a corsi di master, corsi *post-lauream* e attività di formazione insegnanti secondo le indicazioni date dall'Ateneo.
10. I Docenti ai quali competono rilevanti responsabilità gestionali (Pro-Rettori, delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento), hanno diritto ad una riduzione del proprio impegno didattico, previa rinuncia allo svolgimento di incarichi didattici presso Atenei/Enti esterni.
11. Ciascun Docente è tenuto a garantire la propria reperibilità tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ateneo.

Articolo 7

Verifica dello svolgimento degli obblighi istituzionali

1. Il Direttore della struttura dipartimentale di afferenza procede annualmente alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e Ricercatori, ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di una relazione a consuntivo delle attività svolte nell'Anno Accademico presentata dai Docenti. Tale verifica non sostituisce quella prevista dal Regolamento per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui al superiore comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Resta comunque in capo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il potere di verifica a campione dell'effettivo svolgimento degli obblighi istituzionali al fine di assicurare il rispetto della corretta gestione delle risorse di personale in funzione degli obiettivi strategici di Ateneo così come previsto dal vigente modello AVA.

Articolo 8

Mancata osservanza del presente Regolamento

1. L'osservanza delle norme del presente Regolamento deve considerarsi parte essenziale degli obblighi assunti dai Professori e Ricercatori; la sua inosservanza, in assenza di documentata giustificazione, può comportare, nelle ipotesi più gravi, responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, il mancato svolgimento dei compiti didattici istituzionali come definiti dall'art. 6, commi da 4 a 9, è da considerarsi violazione del presente Regolamento.
2. In ogni caso, l'inosservanza del presente Regolamento rileva come valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con conseguente esclusione dei Professori e Ricercatori dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli Organi di valutazione dei progetti di ricerca, oltre a ripercuotersi negativamente sull'attribuzione degli scatti stipendiali, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in ogni altra norma in materia di incarichi didattici del Personale Docente e Ricercatore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e sostituisce integralmente le versioni precedenti.